



**A.S.L. NO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA**  
**Viale Roma 7 - NOVARA**

***DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE***

**N° 203 del 27/02/2026**

***OGGETTO: CONFERIMENTO N.3 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. RADIOLOGIA DEL P.O. DI BORGOMANERO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE***

***PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE***

**§§§§§§§§§§**

**IL DIRETTORE GENERALE**

***(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)***

**Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.**

**OGGETTO: CONFERIMENTO N.3 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. RADIOLOGIA DEL P.O. DI BORGOMANERO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE**

***Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:***

- VISTA** la nota dell'11.02.2026 con la quale il Direttore della s.c. Radiologia evidenzia che:
- al fine di garantire una reale continuità di servizio tra l'attività diurna e quella notturna, una maggiore integrazione con i percorsi clinico-assistenziali, rispondendo a criteri di affidabilità organizzativa, continuità assistenziale e sicurezza del servizio, le guardie diurne del sabato e della domenica, nonché la reperibilità notturna viene svolta prevalentemente dai dirigenti medici strutturati
  - la struttura recentemente si fa carico di una giornata, più due ore aggiuntive, settimanali, di attività di Risonanza Magnetica al fine di reintegrare nella propria attività un servizio sinora appaltato a ditta esterna
  - per la funzionalità del servizio risulta necessario il mantenimento dei n.3 incarichi di lavoro autonomo di tipo libero professionale in essere con i dott.ri Asnaghi Roberto, Di Rosa Enzo Roberto e Fabbrocini Pasquale, tutti in scadenza il prossimo 28/02/2026, i quali effettuano turni di attività diurna infrasettimanale;
  - che i liberi professionisti che hanno presentato istanza al bando di selezione comparativa per medico specializzato da assegnare alla sc radiologia di cui al provvedimento n.608/2025 non si sono resi disponibili ai turni diurni settimanali;
- CONSIDERATO** il permanere di una situazione di criticità nell'organico medico della s.c. Radiologia, ove ad oggi risulta vacante n. 1 posto di dirigente medico;
- che il servizio esternalizzato di copertura turni da parte di personale medico nella s.c. Radiologia, affidato a terzi, nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 del D.L. n. 34 del 30.03.2023 convertito con modificazioni dalla L. n 56/2023, arriverà a scadenza il prossimo 28.02.2026;
- che con provvedimento n.809 del 17/12/2025 è stato emesso bando di pubblico concorso per la copertura di n.1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica il cui termine di presentazione delle domande e' scaduto il giorno 23.02.2026;
- RITENUTO** di dover garantire la continuità operativa della s.c. radiologia dotandola di personale medico per la gestione di tutte le attività proprie della struttura;
- PRESO ATTO** che l'Azienda Sanitaria Zero con deliberazione n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025 ha indetto avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, aperto sino al 31.12.2026;
- che il bando del predetto avviso prevede che le Aziende Sanitarie provvederanno alla valutazione dell'idoneità dei candidati, sulla base del possesso dei requisiti richiesti, e al conferimento di incarichi libero professionali secondo le proprie necessità, fino al prossimo 31.12.2026 e per un impegno lavorativo massimo di 38 ore settimanali;
- che tra gli istanti che hanno presentato domanda al suddetto bando, sono presenti i dott.ri Asnaghi Roberto, Di Rosa Enzo Roberto e Fabbrocini Pasquale sopraccitati;
- VISTI** i requisiti di partecipazione previsti per la selezione in questione ed esaminata l'istanza pervenuta e la documentazione ad essa allegata;
- RITENUTO** che i dott.ri Asnaghi Roberto, di Rosa Enzo Roberto e Fabbrocini Pasquale possiedano tutti i requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione;
- RITENUTO,** al fine di non recare pregiudizio alle attività della s.c. Radiologia, dove la situazione di carenza di organico è resa più complessa dal potenziamento delle attività di risonanza magnetica, e di garantire la continuità operativa della struttura nonché la sicurezza assistenziale, di dover di procedere, al conferimento di n.3 incarichi libero professionale ai n.3 candidati istanti alla procedura di Azienda Zero sopraindicata per la disciplina di radiologia dott.ri Asnaghi Roberto, di Rosa Enzo Roberto e Fabbrocini Pasquale, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, per un periodo di mesi 6, nelle more della costituzione di rapporti di lavoro dipendente;
- CONSIDERATO** che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;

- le prestazioni richieste sono di natura temporanea (mesi sei) ed altamente qualificata (medico specializzato) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare risorse umane attualmente in servizio;
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

**CONSIDERATO** che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

### **DELIBERA**

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all'indizione di avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, emesso da Azienda Zero con provvedimento n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025, nelle more dell'acquisizione di personale con contratto di lavoro dipendente, al fine di garantire la continuità operativa della struttura nonché la sicurezza assistenziale:

- 1) di prendere atto delle istanze presentate dai dott.ri Asnaghi Roberto, Di Rosa Enzo Roberto e Fabbrocini Pasquale all'avviso di Azienda Zero 2026 per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, per la disciplina di radiodiagnostica e che i medesimi risultano in possesso dei requisiti richiesti per poter essere ammessi alla procedura;
- 2) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- 3) di conferire incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale ai dott.ri Asnaghi Roberto, Di Rosa Enzo Roberto e Fabbrocini Pasquale, consistente nell'acquisizione di prestazioni di medico specializzato da assegnare alla s.c. radiologia presso il P.O. di Borgomanero, previa verifica della disponibilità dell'interessato, per un periodo di mesi sei, per l'effettuazione di turni infrasettimanali diurni, per un totale di 16 ore settimanali ciascuno;
- 4) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi così come previsto dal bando emesso da Azienda Zero in premessa citato;
- 5) di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;
- 6) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- 7) di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- 8) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Radiologia, che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- 9) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- 10) di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- 11) di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 92.160,00, trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/445;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la sopraestesa proposta istruttoria;  
acquisito il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE  
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Angelo Penna)**  
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

**§§§§§§§§§§**

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine e di n.1 allegato allegato n.1 – fac simile contratto di lavoro - composto da n. 7 pagine.

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

**CONTRATTO DI**  
**PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE**

**- PARTI -**

*In esecuzione del provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
(CF \_\_\_\_\_ P.IVA.: \_\_\_\_\_), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: "**Prestatore**"], medico specializzato in radiodiagnostica.

**Premesse.**

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.c. Radiologia del P.O. di Borgomanero.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

#### **Art. 1 Qualificazione del rapporto.**

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

#### **Art. 2 Oggetto del rapporto.**

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico radiologo, da svolgersi presso la s.c. Radiologia del P.O. di Borgomanero per l'effettuazione di turni infrasettimanali diurni con un impegno orario di 16 ore settimanali.

#### **Art. 3 Autonomia del Prestatore.**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Radiologia** che ha assunto e svolgerà l'incarico di "*referente operativo*" dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale

incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

#### **Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

**Art. 5 Durata.**

Il presente contratto, della durata semestrale, decorre dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

**Art. 6 Compenso.**

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprensivo lordo di € 80,00 orari (ottanta/00).*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Radiologia del P.O. di Borgomanero** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

## **Art. 7 Disposizioni particolari.**

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

Si stabilisce inoltre che nel caso di rescissione del presente contratto da parte del Committente a seguito di disposizioni normative o indicazioni regionali regolamentanti il limite di età per l'esercizio della professione, nulla sarà dovuto al Prestatore in termini di preavviso e di penale per mancato preavviso;

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri

soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 3 DL 138/2011 convertito il L.148/2011, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

#### **Art. 8 Bollo e registrazione.**

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, *è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

*Novara, li \_\_\_\_\_*

**A.S.L. NO - NOVARA**  
**IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.**  
**SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E**  
**VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**  
*d.ssa Lucia Pomella*

**IL PRESTATORE**  
*Dott. \_\_\_\_\_*